



53 - REGOLAMENTO PER IMPOSTA PROVINCIALE TRASCRIZIONE (IPT)

REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LE MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE E CONTABILIZZAZIONE DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) E I RELATIVI CONTROLLI, NONCHÈ L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di riscossione, liquidazione, contabilizzazione e relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al Pubblico registro automobilistico (P.R.A).
2. L'imposta si applica secondo le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2
Presupposto dell'imposta

1. L'imposta è dovuta sulle formalità richieste in base agli atti e ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.
2. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità ipotecarie.

Art. 3
Versamento dell'imposta ed applicazione delle sanzioni

1. Il versamento dell'imposta per le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel Pubblico registro automobilistico (P.R.A), nonché di contestuali diritti reali, deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.
2. Il versamento dell'imposta per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a veicoli già iscritti nel Pubblico registro automobilistico (P.R.A) deve essere effettuato entro lo stesso termine di cui al comma precedente dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art.56 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Per l'omissione o il ritardato pagamento totale o parziale dell'imposta entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 da corrispondersi contestualmente ad essa. Le sanzioni sono applicate con le riduzioni previste dall'art. 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento della sanzione e degli interessi moratori nelle misure di legge deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta.
4. Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse sono richieste le formalità.
5. Per ottenere le formalità di cui sopra devono essere prodotti all'ufficio del Pubblico registro automobilistico (P.R.A) gli atti, i documenti e le certificazioni prescritti dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2° del presente regolamento. Le note, redatte in conformità con i modelli approvati ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale 514/92 presentate al Pubblico registro automobilistico (P.R.A) devono riportare il numero di codice fiscale delle parti a pena di irricevibilità.
6. Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta provinciale nelle misure comunicate al Pubblico registro automobilistico (P.R.A), ai sensi del terzo comma dell'art. 56, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante l'esibizione dell'attestazione di cui all'art. 6, comma 3 del presente regolamento.

Art. 4

Misure dell'imposta

1. L'imposta provinciale è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro delle finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell'art. 56, comma 11 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Tali misure entrano in vigore dal 1° gennaio 1999.
2. La Provincia approva l'aumento delle misure, di cui al comma 1, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione; in caso di mancato adeguamento resta confermata, per l'esercizio successivo, la tariffa in vigore.
3. Le misure così stabilite si applicano alle formalità richieste a partire dal primo gennaio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di previsione.
4. Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto di acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetti in continuità a quanto previsto dall'art. 2688 Codice Civile. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti del citato articolo del C.C. si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa. Nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'imposta, questi deve comunque versare in nome e per conto del precedente acquirente un'imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa.

Art. 5

Agevolazioni fiscali

1. Si applicano all'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalla legge.
2. L'aumento dell'imposta per le formalità relative a veicoli ecocompatibili (elettrici, ibridi, gas metano e gpl), di cui al Piano provinciale di tutela e risanamento della qualità dell'aria, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.78 del 27 luglio 2006, è fissato nella misura del 20% della apposita tariffa, ai sensi dell'art. 56, comma 2, D.lgs. 446/97.
3. Sono esentate dal pagamento dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 21 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 che attribuisce alle Province la potestà di esenzione in materia di tributi locali nei confronti delle ONLUS medesime.
4. Per le formalità di iscrizione e trascrizione relative ad autoveicoli e motoveicoli intestati a soggetti portatori di handicap audiovisivi permanenti oppure intestati ai familiari di cui tali persone risultino fiscalmente a carico, si applica un'agevolazione pari all'80% dell'imposta complessiva. L'agevolazione è riconosciuta limitatamente ad un solo veicolo per ciascun disabile sensoriale avente diritto, ferma restando la possibilità di usufruire nuovamente della stessa ove il precedente veicolo risulti venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico.”
5. Per le formalità trascritte a seguito di successione ereditaria, in caso di effettuazione di due formalità consecutive, prima a favore di tutti gli eredi, poi a favore dell'unico soggetto che intende

intestarsi il veicolo, l'imposta è ridotta del 90% per la trascrizione in favore di tutti gli eredi e del 10% per la trascrizione in favore dell'erede intestatario del veicolo. In caso di accettazione dell'eredità senza successivo trasferimento e quindi di effettuazione di un'unica formalità, l'imposta è dovuta per intero. Per beneficiare della suddetta agevolazione le formalità relative ai due trasferimenti di proprietà devono essere immediatamente conseguenti l'una all'altra e, in ogni caso, contestualmente presentate al P.R.A. unitamente alla documentazione probatoria del diritto all'agevolazione. L'agevolazione non si applica nel caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi o in caso di successivo trasferimento dall'asse ereditario ad un soggetto terzo senza che il singolo erede non ne sia divenuto prima intestatario.

6. Si applica l'esenzione dal pagamento dell'I.P.T. per la correzione di dati anagrafici nei seguenti casi:

1. errata indicazione, a seguito di mero errore materiale, dei dati anagrafici sulla carta di circolazione e/o sui certificati di proprietà, anche nel caso in cui i dati anagrafici siano erroneamente indicati nel titolo allegato alla formalità (scrittura privata autenticata o istanza dell'acquirente in caso di prima iscrizione) purchè l'errore non ingeneri incertezza sull'identità del soggetto beneficiario;
2. cambiamento del nome o del cognome in seguito ad apposito decreto prefettizio;
3. rettifica dello stato civile a seguito di decreto emesso dal tribunale;
4. cambiamento del cognome in seguito ad adozione;
5. cambiamento del cognome di cittadini stranieri residenti in Italia in seguito a provvedimenti emessi nei Paesi d'origine.

Art. 6 **Forme di gestione**

1. La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) ed i relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta possono essere effettuati con le seguenti modalità, previste dall'art. 56, comma 4, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 modificato dall'art. 1 lettera t), punto 2, del Decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 506:

- a) gestione diretta della Provincia;
- b) gestione nelle forme di cui all'art. 52, comma 5, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
- c) affidamento, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del Pubblico registro automobilistico (P.R.A.).

Art. 7 **Modalità di riscossione e liquidazione dell'imposta**

1. In caso di gestione diretta, le attività di cui all'articolo 1 vengono svolte dagli appositi uffici provinciali.
2. In caso di gestione affidata al Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) o di gestione nelle forme di cui all'art. 52, comma 5, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono alle attività di cui all'articolo 1 i soggetti affidatari.

3. Le somme versate a titolo d'imposta e relative sanzioni sono arrotondate alle lire 1.000 (mille) inferiori o superiori per importi rispettivamente fino alla frazione di lire 500 (cinquecento) nel primo caso ed oltre la frazione di lire 500 (cinquecento) nel secondo caso.
4. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta dovuta va presentata al Pubblico registro automobilistico insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli.
5. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta deve riportare la causale delle somme dovute a titolo di imposta con indicazione dei dati per ciascuna formalità, sulla base del modello predisposto dal soggetto incaricato della riscossione, sentito il Pubblico registro automobilistico (P.R.A), e approvato con atto del responsabile dei tributi della Provincia.

Art. 8

Compensi del concessionario

1. In caso di affidamento ai sensi del comma secondo dell'art. 5, compete al concessionario il compenso stabilito con decreto del Ministero delle finanze ai sensi del comma 7 dell'art.52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o il compenso diversamente convenuto tra le parti ai sensi dell'art 56, comma 4, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 9

Ripresentazione di richiesta di formalità

1. Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal Pubblico registro automobilistico (P.R.A), non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che la richiesta non sia stata precedentemente rifiutata per insufficiente versamento.
2. Al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3 dell'art. 3, si tiene conto della data di prima presentazione al Pubblico registro automobilistico (P.R.A), ancorchè incompetente, purchè in tale data l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) sia stata riscossa in misura non inferiore a quella dovuta nella Provincia in cui è stata effettuata la prima presentazione.

Art. 10

Rimborsi e recuperi

1. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A) che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) deve essere presentata alla Provincia entro il termine di tre anni, decorrenti dalla data di presentazione della formalità, unitamente alla nota di trascrizione originaria, debitamente annullata.
2. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dal Pubblico registro automobilistico (P.R.A) anteriormente al 1° gennaio 1999 sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all' imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.). L'addizionale provinciale eventualmente versata è rimborsata dalla Provincia su richiesta dei soggetti interessati (art. 56 comma 10, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) con procedura di cui al comma 1.
3. Per i versamenti in eccesso si provvede analogamente a quanto previsto ai commi precedenti.

4. La Provincia provvede ad effettuare i rimborsi direttamente ovvero ad autorizzare il concessionario.
5. L'imposta o la maggiore imposta dovuta e l'eventuale sanzione, devono essere contestate al trasgressore con le modalità previste dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
6. Non si procede a recuperi e rimborsi per importi complessivi non superiori a lire 32.000.

Art. 11
Verifiche e controlli

1. Al fine di verificare la corrispondenza delle somme incassate a titolo di imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.), rispetto alle formalità eseguite nel territorio della Provincia, il concessionario invia alla Provincia il riepilogo mensile e quello annuale con le modalità ed i contenuti indicati nella convenzione stipulata ai sensi dell'art. 56 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La Provincia può disporre specifiche verifiche presso il concessionario entro cinque anni dalla data di riscossione dell'imposta.

Art. 12
Norme finali e transitorie

1. Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla vigente disciplina.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dal 1° gennaio 2000.